

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente  
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

*im* *Ambro*  
Bari, 7.3.1985.

Prot. n. *90/807*

Al Sig. Coordinatore  
Settore Segreteria  
Consiglio Regionale  
S E D E

Oggetto: d.d.l. "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia".

(Atto consiliare n. 514/A - III Legislatura)

Si invia, per i successivi adempimenti il d.d.l. in oggetto che la scrivente Commissione ha esaminato nella seduta del 6.3.1985 con parere favorevole.

Si allega alla presente la relazione a firma del Presidente Vessia, e il parere della Commissione.

Distinti saluti.

D'ordine del Sig. Presidente  
Il Responsabile della Segreteria  
(Ing. Giovanni Mona)

*G. Mona*

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
Cat. ....	Classe .....	Fasc. ....
Prot. N. ....	<i>807</i>	.....

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.32/Pdel 11.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 6.3.1985

- D.d.L. "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Conte, Abbati, Calvario, Lia, Troccoli, Bortone, Rossi, Bellifemine, Traversa.

contrari:

di astensione:

*Am*

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 10

1. All'onere finanziario di L. 250.000.000= per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1985 del Cap. 0601482 "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della Speleologia", con prelievo di pari importo dal Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

2. Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO. NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 6.3.1985. Parere favorevole.

Relatore: Onofrio VESSIA.

---

- Relazione
- d.d.l.
- Parere 1° Commissione.

Marzo 1985.

D.D.L. "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO. NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il presente disegno di legge è mirato a tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio speleologico di cui la Puglia dispone, per la particolare natura geologica del suo territorio; patrimonio ancora non del tutto esplorato ma spesso compromesso dalla mancanza di una cultura diffusa sui beni ambientali e dalla carenza delle iniziative degli enti pubblici preposti.

Oggi infatti la speleologia è affidata in gran parte al volontariato di quanti tra disagi, difficoltà ed incomprensioni vi si dedicano per pura passione della natura e della ricerca scientifica. Eppure bisognerebbe sempre ricordare che la scoperta, la tutela e la salvaguardia dei valori culturali custoditi dalle "grotte" appartengono a quella vasta area delle risorse del "territorio" dove ben si saldano i valori culturali con lo sviluppo economico!

Il d.d.l. in discussione vuol gettare le prime basi di una politica del settore stabilendo gli obiettivi (art. 1) e gli strumenti operativi (artt. 2 e 3) per la conoscenza della struttura carsica, e del suo stato. A tal fine viene istituito il Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche, a cui ciascuno può far iscrivere ambienti carsici ritenuti meritevoli.

Nell'ambito del catasto viene istituita una sezione speciale (art.4) delle cavità sotterranee di particolare interesse che saranno soggette a specifica normativa di tutela ed uso da stabilire nell'ambito del relativo strumento urbanistico.

Per la conservazione delle risorse e per la sua utilizzazione (artt. 6-7-8) la Regione, i Comuni, le Università e le associazioni speleologiche, possono attivare provvedimenti conservativi e di valorizzazione (stazioni scientifiche sperimentali, stazioni di rilevamento, esproprio delle aree,

servizi di protezione, opere di sistemazione, potenziamento delle squadre di soccorso) mediante progetti specifici al cui onere partecipa la Regione sulla base di un programma annuale degli interventi. Per la prima fase di applicazione della legge viene infine costituita una apposita Commissione tecnica (art. 9) come organo di studio e proposizione.

Per l'esercizio finanziario 1985 la somma messa a disposizione è pari a 250 milioni di lire.

La Commissione ha espresso parere favorevole condividendo il testo proposto dalla Giunta; invito il Consiglio a dare la sua approvazione.

Marzo 1985.

Onofrio Vessia

5  
DISEGNO DI LEGGE

"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO. NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA".

Art. 1

(Obiettivi)

1. La Regione Puglia garantisce la conservazione e valorizzazione del sottosuolo, <sup>del</sup> patrimonio ambientale regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali, delle grotte, anche marine, con iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione.

2. La Regione provvede per:

- a) la conoscenza della struttura carsica regionale ipogea ed epigea;
- b) l'accertamento dello stato dell'ambiente carsico;
- c) la conservazione del patrimonio;
- d) la sua eventuale utilizzazione.

Art. 2

(Conoscenza della struttura carsica e accertamento dello stato dell'ambiente carsico)

1. L'obiettivo di cui al punto a) dell'art. 1, si consegue mediante raccolta di dati topografici, geologici, speleologici, morfologici, faunistici, vegetazionali; raccolta di dati sull'idrologia e sulla origine ed evoluzione del sistema carsico pugliese; ricerca e studio di nuove cavità.

5  
2. L'obiettivo di cui al punto b) dell'art. 1, si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta di dati sullo stato di conservazione dell'ambiente ed in particolare sull'inquinamento della falda; sulle modificazioni dello stato chimico-fisico delle rocce; sulle alterazioni dell'ambiente atmosferico in cavità.

Art. 3

(Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)

1. La Regione provvede all'istituzione di un Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche della Puglia, presso il Centro Regionale Controllo Ambiente di cui alla l.r. 42/1975.

2. Il Catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

3. Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche quelle zone della Regione, anche in terreni ~~non~~ calcarei, nelle quali si verificano fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di apprezzabile consistenza e qualità ambientale.

4. Delle predette aree, sono iscritti a Catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, le possibilità di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all'inquinamento, deturpazione, distruzione di concrezioni e depositi.

5. Coloro che intendano far iscrivere a Catasto grotte o aree carsiche, possono farne richiesta alla Giunta regionale, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonchè di una descrizione, anche sommaria e con foto, dei particolari naturali del terreno circostante.



6. Copia della domanda va inoltrata, dai richiedenti, al Comune nel cui territorio si trova la grotta o area carsica interessata.

7. Per l'attuazione del Catasto, la Regione può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di Gruppi speleologici pugliesi e della Società Italiana di speleologia e/o di Istituti universitari.

8. Il Catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque lo richieda; l'eventuale rilascio di copie avverrà a spese dell'interessato e previa richiesta scritta.

#### Art. 4

(Tutela delle aree iscritte nella sezione speciale)

1. Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una sezione speciale del Catasto nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.

2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

7  
Art. 5

(Conservazione del patrimonio)

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al punto c) dell'art. 1, la Regione attiva provvedimenti conservativi diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento, l'inquinamento ed il degrado delle cavità naturali del territorio.

2. La Regione può costituire direttamente stazioni scientifiche sperimentali e contribuire alla installazione, potenziamento e gestione di stazioni di rilevamento realizzate da Enti Pubblici, Associazioni speleologiche, Università.

Art. 6

(Utilizzazione del patrimonio)

1. Per l'obiettivo di cui al punto d) dell'art. 1, la Regione attiva eventuali interventi di utilizzazione della risorsa ipogea anche ai fini scientifici, biologici, turistici, didattici, sanitari, culturali, economici d'intesa con gli Enti locali, secondo standard d'uso compatibili con la loro struttura.

2. Qualora risulta necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, i Comuni, ove non sia possibile provvedere altrimenti, attivano le procedure di espropriazione delle zone e delle relative aree di rispetto secondo le norme vigenti e nell'osservanza degli strumenti urbanistici.

3. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, per la sistemazione, la dotazione di opere, i servizi di protezione e destinazione delle zone considerate la Giunta regionale può concedere ai Comuni contributi nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 7

(Progetti specifici)

1. Le Amministrazioni locali, le Università, le Associazioni speleologiche, possono richiedere finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le finalità della presente legge.

2. I progetti devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredati dai seguenti documenti:

- Esposizione articolata del progetto;
- Relativo piano finanziario, anche di massima;
- Relazione illustrativa dell'attività svolta e rendiconto circa l'impiego di provvidenze già ottenute;
- Documentazione relativa all'avvenuta assicurazione per responsabilità civile ed infortuni di tutti i partecipanti alle esplorazioni, alle esercitazioni ed alle operazioni di soccorso.

Le associazioni speleologiche faranno tenere altresì:

- Copia dello Statuto sociale da cui si rilevi specificamente la finalità non di lucro dell'associazione.

3. Alle richieste di finanziamento deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi ed eventualmente percepiti allo stesso titolo e per le stesse attività, oltre che una copia dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

4. Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio regionale, con le modalità di cui ai commi precedenti, possono essere concessi contributi in partico-

(Testo della Giunta)

---

9  
lare per:

- l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico;
- le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonchè l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

Art. 8

(Interventi regionali)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone annualmente, con la ripartizione dello stanziamento, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 9

(Commissione tecnica)

1. E' costituita la Commissione tecnica per la protezione di fenomeni carsici pugliesi, come organo di studio e proposizione per la prima applicazione della presente legge.

2. La Commissione, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:

- l'Assessore all'Ecologia, che la presiede;
- n. 2 Rappresentanti della Federazione Speleologica Italiana;
- n. 1 Rappresentante della Società Speleologica Italiana;
- n. 1 Docente universitario specializzato in Scienze Geologiche;

10

- n. 1 Funzionario del Settore Territorio;
- n. 1 Funzionario del Settore Risorse Naturali;
- n. 1 Funzionario del Settore Programmazione;
- n. 1 Funzionario del Settore Agricoltura;
- n. 1 Funzionario del Settore Turismo;
- n. 1 Funzionario del Settore Ecologia.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore Ecologia.

4. La Commissione resta in carica per due anni.

5. Ai componenti esterni, che ne abbiano diritto, spettano i compensi previsti dall'art. 4 della l.r. 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 10

1. All'onere finanziario di L. 1.000.000.000= per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1985 del Cap. 0103070 (n.i.) "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della Speleologia", con prelevamento di pari importo dal Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

2. Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

art. 10

(col. 1° art. def. 20 I)

.. L. 250.000.000=...